

Roma, 20 maggio 1983

MINISTERO

LA MARINA MERCANTILE
Reazione Generale del
demanio Marittimo e Porti

ALLE CAPITANERIA DI PORTO
AGLI ENTI AUTONOMI PORTUALI

LORO SEDI

e, p.c.:

ALLE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

Divisione XVII Sez. I

Prot. n. 5174286 Allegati
A. 2.50

OGGETTO: Utilizzazione del demanio marittimo a scopi turistici
co -ricreativi.-

CIRCOLARE N. 194

SERIE: II

TITOLO: Demanio Marittimo

Con circolare 167 del 26.3.1977, questo Ministero ritenne di integrare con ulteriori disposizioni la circolare 159 datata 1°/4/1976, di uguale oggetto della presente.

Poichè, in alcuni casi, il parere espresso dal Consiglio di Stato -Sez. II -n. 1144/76 in data 14/12/1976 (parere integralmente riportato in allegato alla predetta circolare 167) e talune espressioni contenute nelle richiamate normative hanno dato luogo ad interpretazioni non univoche ed a perplessità motivate da particolari situazioni locali, (e per le quali erano state trovate, o concordate, adeguate soluzioni), si reputa opportuno richiamare l'attenzione degli organi in indirizzo sull'approfondimento dei concetti espressi nel richiamato "parere", tenendo presente che le rispettive precipue ed inderogabili competenze e responsabilità per l'esercizio delle funzioni amministrative sui beni demaniali, sono tassativamente previste, per materia e per territorio, dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento.

Fino a quando non sarà operante la delega relativa all'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni (art. 59-D.P.R. 24/7/1977, n. 616), le Capitanerie in indirizzo, nel regolare le concessioni di beni demaniali per l'utilizzazione turistico-balneare, si atterranno alle disposizioni di cui all'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e le norme di prin

CAPITANERIA DI PORTO	
LIVORNO	
Prot. N.	12381
Data	8 MAG. 1983
Categ.	U1

cipio innanzi ricordate.

Si richiama ad ogni buon fine, anche il contenuto della Circ. 186 del 5 gennaio 1982.

Nella pienezza delle competenze e delle responsabilità innanzi richiamate (ribadite da ultimo dalla Corte Suprema di Cassazione - Sezione III^a penale - con sentenza n. 22 dell'11.7.83 reg. gen. n. 21553/82), in relazione alle concessioni di cui l'Autorità Marittima disporrà, per l'utilizzazione in oggetto, il rilascio o il rinnovo, codesti Uffici faranno uso dei poteri discrezionali, nell'adottare le decisioni di specie, caso per caso, così come invita a fare il Consiglio di Stato, previo giudizio di convenienza ed adeguate motivazioni.

Eventuali limitazioni all'uso esclusivo (battigia, ingressi gratuiti per raggiungere il mare e la battigia stessa) suggerite da situazioni locali particolari (assenza assoluta, nel Comune, ovvero in località viciniori, di spiagge libere, di cui questo Ministero ebbe a trattare con la Circ. 159 del 1/4/1976) vanno inserite e dettagliate negli atti concessivi (formali o per licenza) rilasciati ai singoli esercenti, e non, genericamente, riportate sulle ordinanze, di cui è destinatario il pubblico.

Le notazioni che precedono sono suggerite anche da incidenti verificatisi su varie spiagge, a seguito di interpretazioni estensive date a disposizioni di massima contenute in ordinanze e non sempre giustificate da situazioni organizzative locali o corrispondenti a disposizioni del C.N. e del Relativo regolamento.

Si prega di assicurare.

IL MINISTRO

F.to Di Giesi

per copia conforme

IL PRIMO DIRIGENTE

Scipione De Martino Rosaroll

De Martino